

Roma, 26/03/2024

Al Presidente On. **MOLLICONE** Federico
Agli Onorevoli Commissione 7^a
Cultura, scienza e istruzione
CAMERA DEI DEPUTATI

**Memoria Federazione Uil
Scuola Rua - Atto Governo n. 131**

Osservazioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche al regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio del 2005 n.212.

In premessa la scrivente organizzazione sindacale considera positivamente l'avvio della fase conclusiva dell'iter di approvazione dello schema di decreto. Le modifiche rappresentano un tassello importantissimo che vanno oggi a novellare aspetti regolamentari, rendendoli attuali alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni.

Osservazioni principali:

**Art. 5
Ordinamento didattico generale dipartimenti corsi e scuole**

Comma 3

Premessa

L'articolo 5, va a definire il nuovo ordinamento delle strutture didattiche, seguendo come criterio le afferenze didattiche collocandole in un sistema di gerarchia:

- Corsi
- Scuole
- Dipartimenti

La allegata tabella "A" del DPR n.212 del 2005, individuava le Scuole afferenti ai dipartimenti secondo un omogeneo raggruppamento di Corsi (avente identico valore legale se inserite nella stessa Scuola). Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si sarebbe provveduto alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.

In applicazione di questo principio le scuole e i dipartimenti hanno trovato una corrispondenza con i diplomi accademici inseriti nei D.M. n.123 e n.124 e n.127 del 2009 che disciplinano l'ordinamento didattico dei corsi accademici di I livello, come ad esempio:

- Scuola di Pianoforte, DPCL 39 Corso accademico di I livello in pianoforte;
- Scuola di Pianoforte, DPCL 31 Corso accademico di I livello in Maestro Collaboratore.

Da questo esempio si evince che la scuola offre la possibilità di avere più corsi di Diploma Accademico che hanno lo stesso valore legale, anche ai fini dell'accesso alle classi di concorso per il reclutamento dei docenti.

Altro esempio è dato dalla scuola di Jazz che è inserita nel dipartimento "Nuove tecnologie e linguaggi musicali", per la stessa scuola il D.M. 124 del 2009 prevede più corsi di Diploma Accademico di I e II livello come:

Scuola di JAZZ, DPCL 03 Corso accademico di I livello in Basso Elettrico;

Scuola di JAZZ, DPCL 05 Corso accademico di I livello in Batteria e percussioni Jazz;

Scuola di JAZZ, DPCL 07 Corso accademico di I livello in Canto Jazz.

Un altro elemento su cui fare una riflessione è che i Diplomi Accademici corrispondono alle scuole oggi previste nella tabella "A" e solo alcuni settori artistici disciplinari corrispondono ad una scuola. I titoli di studio indicato nei D.M. n.123 n.124 n. 127 del 2009 corrispondono alle scuole.

Per chiarire ulteriormente questo aspetto potremmo prendere ad esempio le discipline di base come i SAD:

- COTP/06 Teoria, ritmo e percezione musicale;
- COTP/03 Pratica e lettura pianistica.

Tali Settori Artistico Disciplinari non rappresentano una scuola e di conseguenza non sono in relazione ad un titolo di studio che, come detto, è comunque legato ad una scuola.

Proposta

Eliminare la Scuola come contenitore giuridico di Corsi omogenei aventi lo stesso valore legale e mantenerla solo come contenitore generico sottomesso alla volontà autonoma delle Istituzioni per denominazione e raggruppamento di corsi, potrebbe creare delle enormi differenze e distorsioni nella qualificazione dei percorsi formativi. Con l'eliminazione di un elenco determinato delle Scuole, qualsiasi corso relativo ad un Settore Artistico Disciplinare può diventare Scuola. Oggi, nei DD.MM. n.123 n.124 n.127 del 2009, i diplomi accademici di primo livello, a cui ne derivano come prosecuzione di livello superiore il II livello, sono inseriti in Scuole che concorrono a denominare i titoli di studio ad esse legati.

Motivi

L'art. 5 deve necessariamente dare un ordinamento alle strutture didattiche in relazione ai titoli di studio. La nuova formulazione dell'art. 5 lascia all'autonomia delle singole istituzioni, sia la composizione dei dipartimenti, sia l'individuazione delle scuole, eliminando qualsiasi criterio e indicazione. Senza criteri determinati, con l'eliminazione della tabella "A" si rischierebbe di avere una vasta disomogeneità tra le istituzioni su tutto il territorio nazionale con l'inevitabile ripercussione sui titoli di studio.

Da non sottovalutare la non corrispondenza tra Scuola e titolo di studio, potrebbe creare un problema sulla validità degli stessi.

La totale libertà di definizione delle Scuole, non corrisponderebbe più ai DD.MM. n.123 n.124 n.127 del 2009 che elencano i titoli di studio e andrebbero anche essi riformulati con altra logica.

Art. 5 comma 4

Premessa

La previsione di dotare le scuole e i dipartimenti di organi collegiali, farebbe intendere la volontà di dare più autonomia alle strutture didattiche inserendo anche la componente studentesca.

Proposta

L'organo collegiale deve rappresentare una realtà numericamente significativa. Per rendere attuabile questa nuova introduzione si dovrebbero stabilire dei criteri minimi di quanti corsi sono afferenti ad una scuola e quante scuole sono afferenti ad un dipartimento per poterlo costituire. Altrimenti si assisterebbe ad una articolazione troppo capillare che andrebbe ad accentuare le attuali criticità senza invece migliorarle.

Motivi

Gli organi collegiali, sia nei dipartimenti che nelle scuole, rapportate alle attuali dimensioni medie degli istituti, potrebbero non realizzarsi per l'esiguo numero di componenti. Se si prende in esame l'attuale tabella "A" si evince questo problema.

Art. 12

Norme Transitorie

Premessa

Con il D.M. n. 382 del 2019 dell'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, vennero definiti i percorsi formativi dei corsi: Propedeutici, Giovani Talenti e la possibilità di attivare corsi non curriculari ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017. Il D.M. ha previsto in maniera dettagliata i requisiti di ammissione sia dei corsi propedeutici che dei corsi accademici di primo livello, definendo in maniera dettagliata le prove e i programmi dei singoli corsi.

Proposta

Alla luce delle modifiche apportate allo schema di decreto, verrebbe meno l'applicabilità del Decreto Ministeriale n. 382 del 11 maggio 2018 dell'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il MUR dovrà chiarire la reale applicazione che a nostro avviso sarà superata con l'approvazione definitiva dello schema di decreto.

Motivi

Con la previsione contenuta nell'art. 10, le istituzioni saranno chiamate ad adottare un nuovo regolamento didattico generale. Il regolamento andrà a disciplinare il funzionamento dei corsi in tutti i suoi aspetti, comprese le prove di ammissione e gli obiettivi formativi che oggi sono disciplinati dal D.M. n. 382 del 2018.

Le modifiche allo schema di decreto, vanno nella direzione di ampliare l'autonomia sulla proposta dell'offerta formativa dei singoli corsi, principio fondamentale delle istituzioni della formazione superiore. Queste modifiche indispensabili entrano in contrasto con il D.M. n.382 del 2018, che al contrario limita l'autonomia sulla proposta dell'offerta formativa delle istituzioni della formazione superiore. A nostro avviso quest'ultimo ha un inquadramento di tipo scolastico che poco collima con il sistema Afam riformato.

Considerazioni finali

Sia lo schema di decreto sul reclutamento del personale che lo schema di decreto sugli ordinamenti didattici, mettono in chiara evidenza che i compiti e le funzioni del personale dell'alta formazione hanno subito un notevole cambiamento.

Esse sono genericamente incluse nella funzione docente, ma in realtà diventano ben più gravose rispetto alle ore dedicate alla didattica. La programmazione delle attività formative, il funzionamento delle strutture didattiche e molto altro, pongono il tema non più rinviabile di un intervento sullo status giuridico ed economico del personale, adeguandolo alle retribuzioni degli altri modelli della formazione superiore.

La Segreteria Nazionale